

Dr.Proc. MASSIMO STEFANI

N O T A I O

Bassano del Grappa (VI) Via del Cristo, 100

Tel. 0424.529744 - Fax 0424.529745

Cod.Fisc. STF MSM 63B20 L157E

Partita IVA 02388510246

Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 co. 5 D.LGS. 117/2017.

REPERTORIO N. 51.259

RACCOLTA N. 21.386

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno sedici del mese di dicembre.

(16 dicembre 2020)

alle ore 18,00 (diciotto).

In Bassano del Grappa, Via del Cristo n. 100.

Avanti a me dottor MASSIMO STEFANI Notaio in Bassano del Grappa ed iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, è presente il signor:

CELI GIOVANNI, nato a Longare (VI) il 16 gennaio 1944, domiciliato per la carica presso la sottoindicata sede sociale, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua veste di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della organizzazione di volontariato:

"Associazione Oncologica Bassanese S. Bassiano ONLUS", con sede in Cassola (VI), Via Calibri n. 61/B,

codice fiscale: 91023500241,

iscritta nel registro della Regione Veneto delle Organizzazioni di Volontariato al n. VI0543.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, avendone i requisiti di legge, non richiede l'assistenza di testimoni, e mi richiede di assistere, elevandone verbale, all'assemblea straordinaria della detta organizzazione di volontariato qui regolarmente convocata a norma di legge e di statuto in questa ora e giorno per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Destinazione patrimonio vincolato (D.P.R. n. 361/2000): delibere relative;

2) Approvazione nuovo statuto ODV.

Avendo io notaio aderito alla richiesta il comparente signor CELI GIOVANNI assume la presidenza dell'assemblea a norma di statuto e su designazione dei presenti, e dichiara:

- che del Consiglio Direttivo è presente esso comparente, Presidente del Consiglio Direttivo, nonchè gli altri componenti signori:

FAORO MARIA BERNARDINA, nata a Bassano del Grappa (VI) il 16 aprile 1954, Vicepresidente;

SCALCO GIOVANNI, nato a Cartigliano (VI) il 20 novembre 1940, Tesoriere;

FIORAVANZO MARCO, nato a Vicenza (VI) il 3 marzo 1972;

mentre ha giustificato l'assenza l'altro Consigliere signor CANDIANI VINCENZO;

- che sono presenti, parte in proprio parte giusta regolari deleghe, tutti gli associati della associazione, e precisamente sono presenti:

- esso comparente;

- i signori SCALCO GIOVANNI, suddetto, FAORO MARIA BERNARDINA, suddetta, MENEGHETTI EDOARDO, nato a Bassano del Grappa (VI) il 26 febbraio 1966, MARIN ROBERTO, nato a Bassano del Grappa (VI) il 28 maggio 1965, FIORAVANZO MARCO, suddetto, STEFANI GIUSEPPE, nato a Bassano del Grappa (VI) il 26 novembre 1943, GNOATO GIANFRANCO nato a Bassano del Grappa (VI) il 3 dicembre 1950, tutti presenti personalmente;

- nonché gli altri associati signori CANDIANI VINCENZO, nato a Vazzola (TV) il 2 settembre 1928, ENDRIZZI LUIGI, nato a Venezia (VE) il 21 settembre 1951, CELI LAURA, nata a Bassano del Grappa (VI) il 17 dicembre 1972, PONTAROLLO CANDIDO, nato a Bassano del Grappa (VI) il 4 novembre 1943, MOCELLIN ANTONIO, nato a Bassano del Grappa (VI) il 29 maggio 1943, BENETTI LEOPOLDO, nato a Bassano del Grappa (VI) il 22 ottobre 1945, e POZZOBON CARLA, nata a Bassano del Grappa (VI) il 13 febbraio 1966, rappresentati giusta regolari deleghe che verranno conservate negli atti della associazione;

il tutto come risulta dal foglio delle presenze che al presente verbale si allega sotto la lettera "A".

Dichiara quindi la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Iniziando la trattazione del primo punto all'ordine del giorno il Presidente espone la possibilità di richiedere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato per l'associazione, acquisendo un'autonomia patrimoniale perfetta, in virtù della quale gli amministratori cessano di essere personalmente responsabili anche con il loro patrimonio personale per le obbligazioni assunte dall'associazione.

Il Presidente precisa che, ai fini della richiesta, è necessario prevedere un patrimonio che costituisca "fondo patrimoniale di garanzia", indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi.

Il Presidente propone di destinare a "fondo di garanzia" un patrimonio in denaro, attestato da relativa certificazione bancaria dell'istituto di credito Volksbank, pari ad euro 30.0000,00 (trentamila/00), il tutto secondo quanto richiesto dall'attuale normativa.

Il Presidente chiede quindi all'assemblea di esprimersi sul primo punto all'ordine del giorno.

L'assemblea, udito quanto esposto dal Presidente, dopo esauriente discussione, all'unanimità

DELIBERA

a) di approvare la costituzione del "fondo patrimoniale di garanzia" pari ad euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), come esposto nello stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, istituito attraverso apposito conto corrente vincolato presso l'istituto di credito Volksbank, come risulta anche dalla certificazione della stessa Volksbank del 16 dicem-

bre 2020, che al presente atto in fotocopia si allega sotto la lettera "B";

b) di delegare il consiglio direttivo a curare tutte le pratiche e le formalità necessarie e a provvedere alla richiesta del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato mediante l'iscrizione al registro regionale, autorizzandolo finora ad effettuare eventuali modifiche che dovessero essere richieste dalla Regione Veneto.

Con riguardo al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente espone all'assemblea dei soci la necessità di adottare un nuovo statuto, spiegando che l'adozione di un nuovo statuto si rende necessaria e opportuna a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017 (cd. "Codice del Terzo settore").

Il Presidente precisa che il nuovo statuto è adeguato alla nuova normativa prevista dal suddetto "Codice del Terzo Settore" ed illustra all'assemblea il testo del nuovo statuto sociale, precisando che a seguito dell'approvazione del nuovo statuto l'associazione assumerà la nuova denominazione "ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA SAN BASSIANO ODV", in conformità a quanto previsto dalle attuali normative sopra richiamate.

L'assemblea, udito quanto esposto dal Presidente, dopo esauriente discussione, all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il nuovo testo dello statuto dell'Associazione, il quale testo si allega al presente verbale sotto la lettera "C", e dalla lettura del quale il comparente mi dispensa dichiarando di ben conoscerlo, nuovo statuto adeguato a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 e che prevede, in particolare, tra l'altro, l'adozione della nuova denominazione: "ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA SAN BASSIANO ODV";

- di delegare il consiglio direttivo per eventuali modifiche al testo dello statuto sociale che dovessero essere richieste dalla Regione Veneto per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea è sciolta alle ore 18,35 (diciotto e trentacinque minuti).

Il comparente mi precisa che l'associazione non è titolare di automezzi, mentre è titolare degli immobili così catastalmente individuati:

IN COMUNE DI CASSOLA

Catasto Fabbricati, Foglio 7 (sette):

M.N. 1228 sub 16, Via Belluno snc, piano S1, Cat. C/2, Cl. 2, mq 56 (cinquantasei), RCE 89,66;

M.N. 1228 sub 20, Via Trento snc, piano T, Cat. C/6, cl. 2, mq 15 (quindici), RCE 36,41;

M.N. 1228 sub 21, Via Calibri n. 63, piano T, Cat. C/1, Cl. 4, mq 64, RCE 826,33.

Unitamente alle parti comuni ai sensi di legge.

Le spese inerenti e conseguenti all'atto sono a carico della

Associazione.

Il presente atto è esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82 co. 3 del D.LGS. 117/2017.

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Del che io Notaio ho redatto il presente verbale, scritto parte da me e parte da persona di mia fiducia in pagine sei oltre la presente di due fogli e da me letto al comparente che da me interpellato lo ha pienamente approvato.

La sottoscrizione è avvenuta alle ore 18,40 (diciotto e quaranta minuti) circa.

F.to: GIOVANNI CELI

MASSIMO STEFANI NOTAIO (L.S.)

ASS. ONCOLOGICA BASSANESE S. BASSIANO

ORDGANISMO DI VOLONTARIATO - O.N.L.U.S.

VIA CALIBRI 61/B -36022 CASSOLA (VI)

C.F. 91023500241

Allegato

"A" all'atto

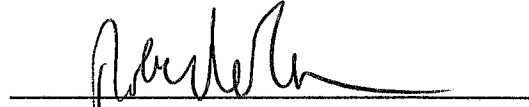
Rep. n. 51258

Racc. n. 21386

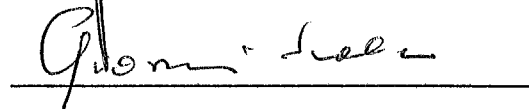
FOGLIO PRESENZE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 16/12/2020

CANDIANI VINCENZO

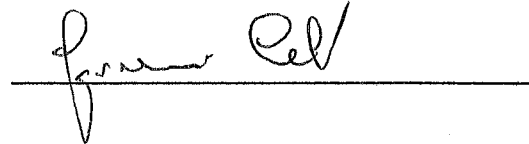
per delega al Sig. Marin Roberto



SCALCO GIOVANNI

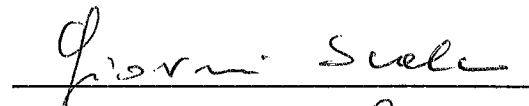


CELI GIOVANNI

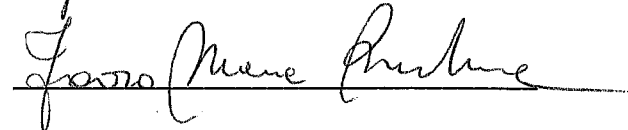


ENDRIZZI LUIGI

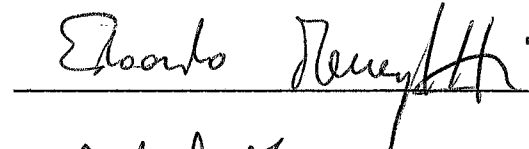
per delega al Sig. Scalco Giovanni



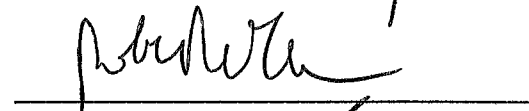
FAORO MARIA BERNARDINA



MENEGHETTI EDOARDO



MARIN ROBERTO

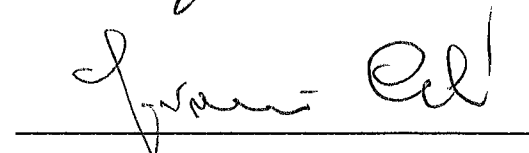


FIORAVANZO MARCO



CELI LAURA

per delega al Sig. Celi Giovanni



PONTAROLLO CANDIDO

per delega alla Sig.ra Faoro Maria Bernardina

Faoro Maria Bernardina
Stefani G/H

MOCELLIN ANTONIO

per delega al Sig. Meneghetti Edoardo

Edoardo Meneghetti

BENETTI LEOPOLDO

per delega al Sig. Fioravanzo Marco

Marco Fioravanzo
Gnoato G/H

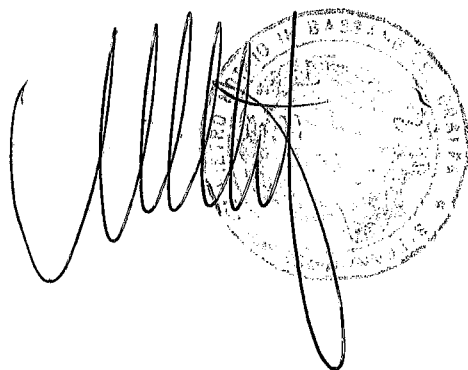
GNOATO GIANFRANCO

POZZOBON CARLA

per delega al Sig. Gnoato Gianfranco

Gnoato G/H

Gnoato G/H



Banca Popolare Dell'Alto Adige S.p.A.
Via Del Macello, 55
39100 Bolzano

Allegato
" B " all'atto
Rep. n. 51258
Racc. n. 21386

Spett.le

Associazione Oncologica Bassanese San Bassiano

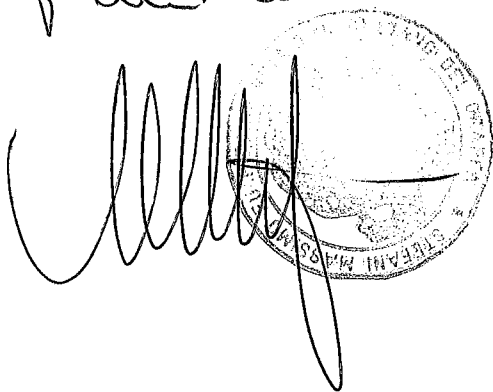
CERTIFICAZIONE BANCARIA

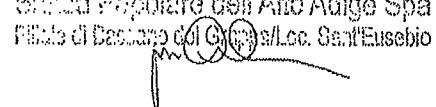
Il sottoscritto Tanesco Massimiliano, nella qualità di titolare della filiale di Bassano Del Grappa – p.le
Firenze, 2 della banca Popolare dell'Alto Adige – Volksbank

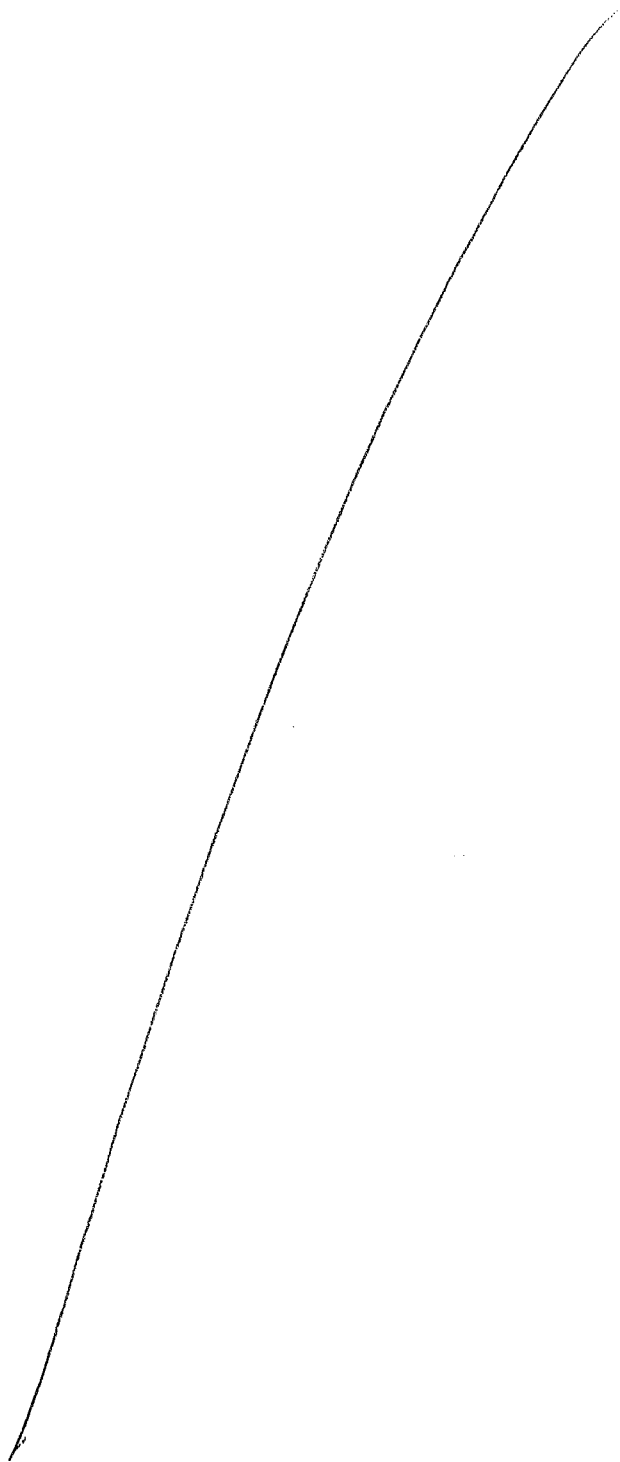
DICHIARA

- che l'Associazione Oncologica Bassanese San Bassiano, in data 15/12/2020, ha acceso con questo Istituto Bancario un nuovo c/c bancario al fine di costituire un "fondo patrimoniale di garanzia" indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi;
- che alla data della presente dichiarazione, il c/c identificato con il n 161/1457588/57, ha un saldo attivo pari ad euro 30.000,00 (trentamila/00);
- che, il fondo patrimoniale di garanzia costituito è pari ad euro 30.000,00 (trentamila/00).

Bassano del Grappa, 16/12/20

franc. cel


Timbro e Firma
Südtiroler Volksbank AG
Banca Popolare dell'Alto Adige Spa
Filiale di Bassano del Grappa s/loc. Sant'Eusebio




Allegato "C" all'atto Rep. n. 51259 e Racc. n. 21386



STATUTO
ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA
SAN BASSIANO ODV



francesca Cel

ART. 1
(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA SAN BASSIANO ODV**, assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in via Calibri, 61/B nel comune di Cassola (VI).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale volte alla tutela della salute del cittadino, che si estrinseca in interventi di assistenza volontaria ai pazienti del territorio ULSS n.7 Distretto 1 nel campo dell'oncologia medica.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale quali l'informazione sugli aspetti sanitari, assistenziali e sociali delle patologie oncologiche, il concreto sostegno, l'integrazione sociale, la valutazione e la difesa dei diritti civili. L'Associazione si propone altresì di assumere tutte quelle iniziative che favoriscono l'integrazione sociale e civile dei soggetti svantaggiati, fragili e dei malati oncologici e guariti, avendo riguardo alle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Le attività che si propongono di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono riconducibili al co. 1 dell'art. 5 Cts, alle seguenti lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;

- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni messe in atto dall'associazione si concretizzeranno in:

- tutelare la qualità della vita delle persone affette da tumore e da patologie croniche e degenerative;
- sostenere l'assistenza, la ricerca, la didattica relativamente ai malati oncologici ed ai pazienti con patologie croniche e degenerative;
- promuovere la valorizzazione degli aspetti psicologici, sociali e spirituali nella cura dei tumori e delle patologie croniche e degenerative;
- sviluppare tutte le forme d'assistenza domiciliare sia a valenza sociale che ad alto contenuto professionale quale l'ospedalizzazione domiciliare;
- difendere e tutelare gli interessi e la salute delle persone ammalate e delle loro famiglie in tutte le dimensioni: fisiche, psichiche, sociali e spirituali;
- diffondere una corretta educazione sanitaria in ambito oncologico e delle cure palliative attraverso convegni, congressi, simposi, conferenze, cerimonie, seminari, corsi di formazione, indagini, pubblicazioni, premi, borse di studio;
- realizzare e promuovere iniziative, attività, corsi ed esperienze in ambito della salute, della qualità della vita e della sana alimentazione in spazi pubblici e/o privati
- realizzare e promuovere attività fisiche, psicologiche e culturali inerenti al paziente oncologico, guarito o con patologia cronica allo scopo di migliorarne la qualità della vita. Tali attività e iniziative possono coinvolgere in senso inclusivo anche i familiari altre persone della società civile.
- promuove il ruolo dei professionisti nello sviluppo del volontariato organizzato nelle sedi ospedaliere e territoriali;
- promuove la realizzazione di poli in cure oncologiche e palliative efficienti mirati alla tutela della qualità della vita delle persone ammalate e rispondenti a tutte le richieste assistenziali in ambito ospedaliero, distrettuale e domiciliare;
- formulare e realizzare proposte agli Organi istituzionali locali e regionali;
- acquistare materiale e strumenti sanitari per l'assistenza del malato, utilizzando ogni mezzo moralmente lecito adatto allo scopo;
- assumere iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti all'associazione e degli operatori socio sanitari;
- sensibilizzare e informare i mass media.

Le finalità dell'Associazione possono essere raggiunte autonomamente o in collaborazione e in convenzione con altre Associazioni, Organizzazioni, Enti pubblici e privati. L'Associazione potrà promuovere la realizzazione di centri di servizio a disposizione del volontariato che opera nel settore delle patologie oncologiche, croniche e degenerative.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

Francesco Cel

[Signature]

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'organizzazione di volontariato opera in via prevalente nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
- votare in assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati, aggiornato al momento della convocazione e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8
(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9
(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10
(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

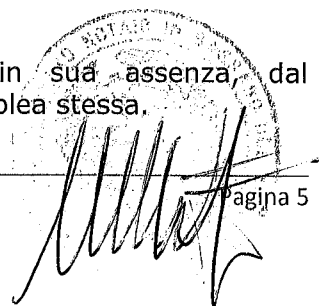
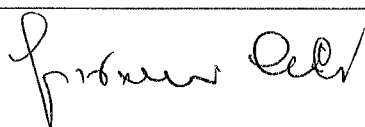
Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11
(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.



E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione, nonché con altro mezzo idoneo deliberato dall'organo di amministrazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da 3 o 5 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n.2 mandati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati),
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'organo di amministrazione assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'organo di amministrazione a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Francesco

[Signature]

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 **(Organo di controllo)**

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 **(Organo di Revisione legale dei conti)**

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 **(Libri sociali)**

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo amministrativo.

ART. 20
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21
(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24
(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.



francesca

ART. 25
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26
(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28
(Responsabilità della organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 29
(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31
(Disposizioni finali)

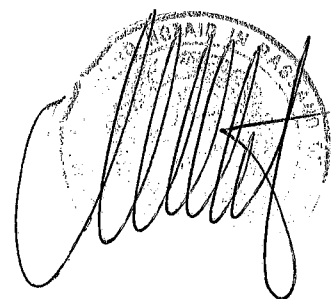
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32 – (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

A handwritten signature in black ink is written over a circular, faded stamp. The signature is stylized and appears to be 'francini'. The stamp is mostly illegible but seems to contain some text around the perimeter.

francini

